



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 261**

**della Giunta comunale**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: SERVIZIO DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. RIMODULAZIONE DELL'AMBITO DI ESERCIZIO E RIDUZIONE DELLA FLOTTA.

---

Il giorno 18.09.2023 ad ore 08.46 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/275 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata la deliberazione giuntales 06.06.2022 n. 128 le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate con cui è stato disposto di:

1. attivare, per le motivazioni espresse in premessa del provvedimento e in base al comma 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m., la nuova procedura per lo svolgimento del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento, con durata decorrente dalla data di avvio del medesimo, indicativamente a partire dal 1° settembre 2022 e comunque entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, a conclusione della procedura di affidamento, fino al 31 agosto 2024. Al termine di questo primo periodo di durata, il servizio potrà essere prorogato fino a due volte, fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028, previa verifica dell'andamento del servizio medesimo;
2. approvare la cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto (con l'indicazione tra l'altro dei punti di sosta a tariffa agevolata, delle aree con limitazione di velocità, delle aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa, delle aree escluse dalla circolazione dei monopattini), come da elaborato "Allegato 01 – cartografia ambito di esercizio", Allegato n. 1, parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. definire i seguenti elementi richiesti dall'art. 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.:
  - numero massimo licenze attivabili: due, secondo quanto precisato nelle premesse della deliberazione;
  - numero massimo dei dispositivi messi in circolazione: 500;
  - obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, secondo quanto esposto in premessa del provvedimento;
  - modalità di sosta consentite: la sosta dei monopattini dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore prevista dalla Legge n. 160/2019. Come rappresentato nella citata cartografia sono state istituite alcune aree "a tariffa agevolata" dedicate alla sosta dei monopattini che potranno essere modificate, ricollocate, ridotte o aumentate in numero e dimensioni; sono state inoltre individuate alcune aree di particolare tutela, indicate nella cartografia come "aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa", meglio precisate in premessa della deliberazione, in cui il noleggio non può essere concluso. L'Amministrazione comunale si riserva, anche successivamente alla data di stipula della Convenzione, di individuare, all'interno dell'area di esercizio del servizio, ulteriori aree di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico, paesaggistico, ecc., o parti di esse, in cui la chiusura del noleggio dei mezzi sarà vietata;
  - eventuali limitazioni alla circolazione: la circolazione dei monopattini deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Codice della strada e dalla Legge n. 160/2019 e s.m. Il servizio di noleggio deve essere garantito nell'area denominata "ambito di esercizio monopattini a noleggio", così come rappresentato nella sopra citata cartografia con le esclusioni ivi riportate. In particolare nella cartografia sono identificate alcune aree, meglio precisate in premessa della deliberazione, definite come "aree escluse dalla circolazione dei monopattini" in cui non è ammessa la circolazione dei monopattini ma è comunque possibile la conduzione a mano del veicolo ed alcune aree, meglio precisate in premessa del provvedimento, definite come "aree con limitazione di velocità" in cui la circolazione è ammessa nel rispetto del limite di velocità per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica normativamente previsto per le aree pedonali, attualmente 6 km/h. L'Amministrazione comunale si riserva sin da subito, anche successivamente alla stipula della Convenzione, la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dalla circolazione, o la limitazione di velocità, per singole strade o ambiti specifici per ragioni di tutela o di sicurezza stradale ulteriori a quelli previsti dalla cartografia; si riserva altresì di emanare ordinanze e/o provvedimenti di regolazione del traffico (tra cui anche la chiusura di strade e/o ciclabili) e/o della sosta comunque denominati;

4. rinviare a provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana l'indizione della nuova procedura per lo svolgimento del servizio;
5. dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

richiamata inoltre la determinazione dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana 07.06.2022 n. 59/12 con la quale si è deciso di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, basato sulla presentazione della sola offerta tecnica per l'individuazione di operatori economici interessati a svolgere i servizi in oggetto nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo atto e nella deliberazione della Giunta comunale 06.06.2022 n. 128, approvando contestualmente lo schema di disciplinare di gara ed i suoi allegati, l'elaborato denominato "Capitolato e suoi allegati" e lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto;

atteso che, a seguito della procedura di gara sopra citata, il servizio è stato aggiudicato alla Società Link Your City Italia S.r.l. con sede legale in Torino, corso Re Umberto 7, per n. 250 veicoli e alla Società Vento Mobility S.r.l. con sede legale in Torino, via XX Settembre 3, per n. 250 veicoli, posizionatesi rispettivamente al primo e secondo posto nella graduatoria;

richiamata la determinazione dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana 31.08.2022 n. 59/24, con la quale tra l'altro si è deciso di:

1. dare atto della rinuncia all'aggiudicazione avanzata dalla Società Link Your City Italia S.r.l. collocatasi al primo posto nella graduatoria formata nella seduta pubblica di gara tenutasi il giorno 29.07.2022, per le ragioni espresse nelle premesse del provvedimento;
2. autorizzare lo scorrimento della graduatoria, affidando il servizio in oggetto alla Società Bit Mobility S.r.l., con sede in Bussolengo (VR), via G. Rossini n. 29/2, classificatasi al terzo posto nella graduatoria formata nella seduta pubblica della gara di cui al punto precedente tenutasi il giorno 29.07.2022, alle condizioni di cui all'offerta tecnica presentata;
3. dare atto che il servizio sarà offerto sul territorio comunale dalla Società Vento Mobility S.r.l. con n. 250 monopattini e dalla Società Bit Mobility S.r.l. con n. 250 monopattini;
4. dare atto che la gestione del servizio da parte delle Società sopra citate è subordinata all'esito positivo delle verifiche avviate rispetto al possesso dei requisiti in capo alle imprese erogatrici del servizio;
5. autorizzare l'esecuzione dei contratti con le Società Vento Mobility S.r.l. e Bit Mobility S.r.l. a decorrere dal 1° settembre 2022, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, comma 7 del Regolamento per la disciplina dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto legislativo 50/2016, nonché degli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;
6. subordinare il perfezionamento dei rapporti con gli operatori economici individuati per lo svolgimento del servizio in oggetto alla stipulazione dei relativi contratti nella forma dell'atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;

dato atto che con determinazione dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana 06.12.2022 n. 59/29, al fine di affrontare la problematica presente sul territorio comunale relativa al parcheggio irregolare dei monopattini che sostano in aree non consentite causando intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, come meglio definito nelle premesse del provvedimento, si è stabilito di integrare lo schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale 07.06.2022 n. 59/12, al fine di procedere alla stipulazione dei contratti con le Società Bit Mobility S.r.l. e Vento Mobility S.r.l. aggiudicatarie del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento a cui associare il logo del Comune di Trento, con l'articolo che segue:

"art. 8 bis – Definizione dei punti di non intralcio": il gestore si impegna ad applicare entro il 28 febbraio 2023 la modalità operativa di seguito descritta, e offerta in sede di gara, nell'area definita dall'amministrazione, che dovrà essere comunicata all'operatore almeno 20 (venti) giorni prima dell'attivazione. In tale area sono individuati dei "punti di non intralcio" in corrispondenza dei quali è stato verificato che la chiusura del noleggio non comporta intralcio alla circolazione – ad esempio stalli riservati a velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ed altre aree individuate dall'Amministrazione. Nell'ambito della suddetta area, qualora l'utente termini la corsa al di fuori dai "punti di non intralcio", il Gestore applicherà automaticamente un extra costo dell'importo minimo di 1,00 euro. Il perimetro della predetta area (e l'area stessa) e i "punti di non intralcio" devono essere visibili

direttamente dall'applicazione del Gestore. L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento di apportare variazioni alla predetta area così come alla localizzazione e alla quantità di "punti di non intralcio", anche su proposta dell'operatore. Si precisa che rimane valido tutto quanto altro disposto dal Capitolato di gara.”;

rilevato che, sebbene la misura sopra riportata, stia contribuendo al miglioramento delle modalità della sosta, tale effetto è comunque limitato alle aree centrali della città dove la modalità di sosta con punti di non intralcio è operativa, mentre per quanto riguarda le aree periferiche l'applicazione di detta modalità, se non in casi limitati e specifici, non si prospetta altrettanto efficace, in quanto la diffusione di rastrelliere e stalli per motocicli e ciclomotori risulta nettamente inferiore;

atteso che, in relazione alla problematica relativa alla sosta dei monopattini, si ravvede pertanto la necessità di intervenire anche con misure riferibili all'intero territorio coperto dal servizio;

tenuto conto che, dai dati in possesso del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e dettagliatamente riportati nella relazione del medesimo Progetto allegata alla nota di data 08.09.2023 prot. n. 264576 emerge che:

- la percentuale di monopattini che vengono giornalmente movimentati è inferiore al 60% del totale, ciò implica che il 40% dei monopattini attualmente disponibili (indicativamente 150-200 unità) rimangono in sosta per oltre un giorno;
- il tasso di sharing (rapporto tra numero dei noleggi e monopattini disponibili calcolato su base mensile), indicativo di quanto in media viene condiviso ogni monopattino, è stato nell'ultimo anno quasi sempre inferiore al valore ritenuto adeguato per garantire una buona efficienza del servizio;

ritenuto pertanto opportuno ridurre da 500 a 400 i dispositivi complessivamente messi in circolazione, numero che, sulla scorta dell'esperienza fin qui maturata, si considera maggiormente adeguato in termini di flotta complessiva da garantire per i fruitori del servizio e che consente al contempo un più efficace ricollocamento dei mezzi da parte dei gestori al fine di ridurre il numero dei dispositivi non utilizzati in sosta sul territorio;

posto che sulla possibilità di riduzione del numero della flotta con la nota di data 30.06.2023 prot. n. 193952 l'Amministrazione comunale ha preventivamente interpellato gli attuali gestori del servizio; Bit Mobility S.r.l. si è espressa favorevolmente con la nota di data 05.07.2023 prot. n. 197577 e Vento Mobility S.r.l. non ha mosso osservazioni al riguardo;

rilevate, oltre alle criticità relative alla sosta, anche alcune criticità circa la circolazione dei monopattini, con conseguenze per la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada, nonché per gli stessi utenti dei mezzi in sharing, si ritiene necessaria una rimodulazione dell'area dell'ambito di esercizio del servizio;

ritenuto pertanto, a modifica di quanto definito dalla citata deliberazione giuntale 06.06.2022 n. 128 (ed in particolare rappresentato nella cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto, elaborato “Allegato 01 – cartografia ambito di esercizio”, Allegato n. 1, parte integrante ed essenziale della deliberazione medesima) di:

- dedurre dall'ambito di esercizio, come risultante dalla summenzionata cartografia, alcune aree dettagliatamente indicate nella nota del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana di data 08.09.2023 prot. n. 264576;
- introdurre nuove “aree escluse dalla circolazione dei monopattini” e, principalmente per ragioni di tutela artistica e di decoro urbano, nuove “aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa”, anch'esse dettagliatamente indicate nella citata nota del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana di data 08.09.2023 prot. n. 264576;
- eliminare il “punto di sosta a tariffazione agevolata” presente in piazza della Mostra nei pressi del bike sharing, rimosso a seguito della conclusione dei lavori che hanno interessato la piazza;

posto quindi che si rende necessario approvare la nuova cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto (con l'indicazione tra l'altro dei punti di sosta a tariffa agevolata, delle aree con limitazione di velocità, delle aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa, delle aree escluse dalla circolazione dei monopattini), come da elaborato denominato “Cartografia ambito di esercizio – stato variato”, Allegato n. 1 della presente deliberazione;

precisato al riguardo che il Capitolato, parte integrante della Convenzione stipulata con gli operatori economici individuati, agli artt. 7.4 (copertura territoriale) e 7.5 (sosta e ricollocamento dei monopattini) e la citata deliberazione giuntale 06.06.2022 n. 128 consentono all'Amministrazione comunale, anche successivamente alla stipula della Convenzione, la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dalla circolazione o la limitazione di velocità, per

singole strade o ambiti specifici per ragioni di tutela o di sicurezza stradale ulteriori a quelli già previsti, nonché di modificare, ricollocare, ridurre o aumentare in numero e dimensioni le aree “a tariffa agevolata” e di individuare, all’interno dell’area di esercizio del servizio, ulteriori aree di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico, paesaggistico, ecc., o parti di esse, in cui la chiusura del noleggio dei mezzi sarà vietata. L’esercizio di detta facoltà e le conseguenti limitazioni/sospensioni del servizio non danno luogo in nessun caso a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro, né alla rideterminazione della durata della convenzione e il gestore non può vantare alcuna pretesa;

ritenuto di fissare la decorrenza di tutte le modifiche sopra riportate (riduzione della flotta dei monopattini e modifica della cartografia costituente l’ambito di esercizio del servizio) dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ai gestori del servizio della presente deliberazione giunta;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.;
- la nota istruttoria di data 08.09.2023 prot. n. 264576 del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 1., comma 75 ter della Legge 160/2019 e s.m., dell’art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per consentire in tempi brevi l’introduzione delle modifiche al servizio in oggetto stabilite col presente provvedimento;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l’esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati la Giunta comunale

## d e l i b e r a

1. di modificare per le motivazioni di cui in premessa la propria deliberazione 06.06.2022 n. 128, con riferimento:
  - all'ambito di esercizio in essa individuato per il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento sostituendo l'Allegato n. 1 "Allegato 01 – Cartografia ambito di esercizio" della deliberazione stessa con l'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, denominato "Cartografia ambito di esercizio – stato variato", che contestualmente si approva;
  - al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione, riducendolo al punto 3. del dispositivo della medesima deliberazione da 500 a 400;
2. di dare atto che il servizio sarà offerto sul territorio comunale dalla Società Bit Mobility S.r.l. con n. 200 monopattini e dalla Società Vento Mobility S.r.l. con n. 200 monopattini;
3. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1. (modifica della cartografia costituente l'ambito di esercizio del servizio e riduzione della flotta dei monopattini) decorreranno dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ai gestori del servizio della presente deliberazione giunta;
4. di mantenere inalterato quant'altro disposto dalla citata deliberazione giunta 06.06.2022 n. 128;
5. di dare atto che il Progetto Mobilità e rigenerazione urbana comunicherà a mezzo pec il presente provvedimento a Bit Mobility S.r.l. e Vento Mobility S.r.l.;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.r. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: SERVIZIO DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. RIMODULAZIONE DELL'AMBITO DI ESERCIZIO E RIDUZIONE DELLA FLOTTA.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 18.09.2023

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 275 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: SERVIZIO DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. RIMODULAZIONE DELL'AMBITO DI ESERCIZIO E RIDUZIONE DELLA FLOTTA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 14 settembre 2023

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 275 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: SERVIZIO DI MOBILITA' IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO. RIMODULAZIONE DELL'AMBITO DI ESERCIZIO E RIDUZIONE DELLA FLOTTA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 14.09.2023